

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. 13

Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983. 1

(BUR n. 25 del 4 aprile 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 30 aprile 1995, n. 14, 30 luglio 1996, n. 16, 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7 e 26 giugno 2003, n. 8)

(Legge abrogata dall'art. 39 della L.R. 05 aprile 2008, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione del Titolo VIII)

## TITOLO VIII

Promozione turistica

Art. 65

(Finalità)

1. La Regione riconosce nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivolto a definire l'immagine unica dell'offerta turistica calabrese nel suo complesso.
2. Pertanto assume iniziative miranti a divulgare la conoscenza della Regione nelle sue varie componenti ed a realizzare attività anche ai fini della commercializzazione del prodotto turistico della Calabria.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti la Regione direttamente o attraverso enti e consorzi turistici pubblici e privati provvede:
  - a) alla propaganda dell'offerta turistica regionale attraverso gli strumenti pubblicitari ed i mezzi di informazione
  - b) alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e altre forme organizzative della commercializzazione, promuovendo anche la presenza della rappresentanza degli operatori turistici;
  - c) alla realizzazione di incontri, o al tre forme di contatto con gli operatori turistici, con giornalisti, con rappresentanze politiche sociali ed economiche sui mercati di origine dei flussi turistici;
  - d) alla organizzazione di visite, convegni ed incontri nel territorio della Regione Calabria, dei soggetti di cui al punto c) ai fini di una maggiore loro conoscenza delle realtà turistiche locali, sia ai fini di una più approfondita e puntuale divulgazione della offerta turistica da parte degli operatori della regione;

- e) alla realizzazione o acquisizione di materiale pubblicitario ed editoriale;
- f) a missioni di studio e di controllo in altre regioni o all'estero per l'esame di possibili interventi;
- g) alla realizzazione di iniziative all'estero programmate e finanziate anche in collaborazione con Enti turistici strumentali, Enti locali, Consorzi di operatori e addetti alle attività turistiche;
- h) alla realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione del turismo sociale, etnico, rurale, scolastico, religioso, venatorio.
- i) alle attività di accoglienza e di tutela del turista, nonché alle iniziative locali di intrattenimento e di attrazione o di valorizzazione dei patrimoni naturalistici, storici, culturali, tradizionali e folcloristici.<sup>1</sup>

4. Le iniziative e le manifestazioni previste dal presente articolo saranno individuate dall'Assessorato regionale al turismo previa intesa, per quelle da svolgere all'estero, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.C.M. dell'11.3.1980 ed avvalendosi delle strutture, ove esistenti, dell'Ente nazionale italiano per il turismo ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

5. La effettuazione delle spese derivanti potrà avvenire, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 5 del 22.5.1978 e del regolamento di attuazione n. 1 del 30.12.1983.

---

<sup>1</sup> lettera aggiunta dall'art. 35 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14